

Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 18 novembre 2021

D.g.r. 16 novembre 2021 - n. XI/5516
Approvazione delle procedure per l'attuazione dell'art. 25 della l.r. 31/2008 (Pronto intervento in aree forestali)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e ss. mm. e ii;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6, e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di Stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nei registri nazionali a cura dei dirigenti responsabili;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» come da ultimo modificata dalla l.r. 19 maggio 2021 n. 7 «Legge di semplificazione 2021», in particolare l'art. 25 che stabilisce fra l'altro:

- al comma 1, il sostegno per lavori di pronto intervento in conseguenza di calamità naturali o di altri eventi eccezionali riguardanti il territorio forestale;
- al comma 2, quali siano gli interventi che possono beneficiare del sostegno;
- al comma 3, quali siano gli enti che possono beneficiare del sostegno, ossia le Comunità montane e, nel territorio non montano, i comuni e le unioni dei comuni;
- al comma 6, che la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Legge di semplificazione 2021», ossia entro il 17 novembre 2021, definisca aspetti organizzativi e procedurali inerenti alle disposizioni di cui allo stesso articolo e fornisca agli enti interessati indicazioni relative alla loro applicazione con particolare riguardo alle tipologie di eventi eccezionali, alle modalità di perimetrazione delle aree, alle spese ammissibili al finanziamento e alle modalità di richiesta del sostegno;

Visto l'art. 12 «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici» della legge 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

Viste:

- la d.g.r. X/6527 del 28 aprile 2017 «Disposizioni attuative quadro «Misure Forestali» in merito all'aiuto SA. 46096 (2016/N), ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera B, 47 comma 2, 55 comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2», che approva le nuove disposizioni attuative delle «Misure Forestali» e individua le Azioni finanziabili, aggiornata con d.g.r. XI/3142/2020 «Aggiornamento delle disposizioni attuative quadro «misure forestali» in merito all'aiuto SA.46096 (2016/n) ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, artt. 25, 26, 40 comma 5, lettera b, 47 comma 2, 55, comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2»;
- la d.g.r. XI/5399 del 18 ottobre 2021 «Modifica della deliberazione di Giunta regionale 18 maggio 2020 - n. XI/3142 aggiornamento delle disposizioni attuative quadro «misure forestali» con la quale si prende atto della decisione positiva della CE del 6 ottobre 2021 numero C(2021) 7286 final - Aiuti di Stato / Italia (Lombardia) SA.63884 (2021/N) (ex SA.63884 (2021/PN)), che aggiorna il regime SA.46096 (2016/N) e la sua modifica e integrazione con SA.55835 (2019/N);

Preso atto che, sulla base dell'art. 25 della l.r. 31/2008, la Struttura «Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali», coi contributi delle Strutture e U.O. territoriali «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca» di Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio, delle Comunità montane e degli Enti gestori dei parchi regionali e dei parchi naturali, che sono stati tutti valutati e in massima parte recepiti, ha predisposto i criteri «Aspetti organizzativi e procedurali inerenti al pronto intervento in aree forestali di cui all'art. 25 della l.r. 31/2008, di cui all'allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Considerato che i criteri di cui al sopracitato allegato prevedono fra l'altro:

- una più puntuale definizione dei lavori e delle spese ammissibili;
- il sostegno fino al 100% delle spese ammissibili sostenute;
- la suddivisione delle procedure per la richiesta di sostegno in una prima segnalazione e una successiva domanda di sostegno corredata dal progetto d'intervento;
- la necessità di perimetrare le aree digitalmente, in formato vettoriale georeferenziato;
- le indicazioni generali sull'istruttoria delle domande, che sarà effettuata dalla Provincia di Sondrio e, nel restante territorio, dalle Strutture «Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca» di Regione Lombardia;
- i criteri di selezione per individuare le priorità di finanziamento;
- le modalità per presentare la domanda di pagamento;
- i casi di decadenza e revoca del contributo concesso, le penalità;
- la delega al competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi per stabilire eventuali ulteriori dettagli procedurali;

Dato atto che i contributi di cui al presente atto sono assegnati nel rispetto:

- del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- della legge 234/2012, art. 52, e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017), il cui art. 14 c. 4 consente di rideeterminare la quota concedibile in «de minimis» sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

Dato atto che le eventuali risorse necessarie per assicurare il sostegno dovranno trovare idonea copertura finanziaria su coerenti capitoli di spesa del bilancio regionale;

Ritenuto pertanto necessario approvare le «Procedure per l'attuazione dell'art. 25 della l.r. 31/2008 (pronto intervento in aree forestali)», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Vista la l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepite le premesse:

1. di approvare le «Procedure per l'attuazione dell'art. 25 della l.r. 31/2008 (pronto intervento in aree forestali)», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2. di stabilire che i contributi di cui al presente atto sono assegnati nel rispetto:

- del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- della legge 234/2012, art. 52, e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017), il cui art. 14 c. 4 consente di rideeterminare la quota concedibile in de minimis sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

3. di mandare al competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi l'approvazione con proprio atto di eventuali ulteriori dettagli procedurali e dei necessari atti conseguenti;

4. di dare atto che le eventuali risorse necessarie per assicurare il sostegno dovranno trovare idonea copertura finanziaria

su coerenti capitoli di spesa del bilancio regionale e dovranno essere stanziati con specifica deliberazione;

5. di trasmettere il presente provvedimento alle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Regione Lombardia, alla Provincia di Sondrio, alle comunità montane e agli Enti gestori dei Parchi regionali e dei parchi naturali;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>).

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato 1

"PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 25 DELLA L.R. 31/2008 (PRONTO INTERVENTO IN AREE FORESTALI)"

Sommaro

1. Premessa
2. Oggetto del sostegno
3. Segnalazione della calamità o evento eccezionale
4. La domanda di contributo
5. Spese ammissibili
6. Istruttoria della domanda di contributo
7. Regime di aiuto
8. Graduatoria, stanziamento delle risorse e ammissione a finanziamento
9. Esecuzione dei lavori
10. Domanda di pagamento
11. Decadenze, revoche, recuperi e penalità
12. Delega al dirigente competente
13. Rimedi amministrativi e giurisdizionali

1. Premessa

Le presenti procedure, in applicazione dell'art. 25 della l.r. 31/2008, come integralmente sostituito dalla l.r. 7/2021, regolano il sostegno per lavori di pronto intervento in conseguenza di calamità naturali o di altri eventi eccezionali riguardanti il territorio forestale.

Il sostegno di cui al c. 2 dell'art. 25 è previsto per opere e lavori di pronto intervento, da intendersi come opere e lavori urgenti, per i quali, se si attendesse l'apertura di un bando e la successiva ammissione a finanziamento, vi sarebbe ragionevolmente un sensibile aggravio dei danni e il rischio di un aumento considerevole dell'importo economico di opere e lavori

Sono esclusi dal sostegno quegli interventi che possono essere finanziati con risorse messe a disposizione dalla Protezione civile, sia nazionale che regionale. Analogamente, sono esclusi gli interventi agricoli o pastorali (alpeggi), regolati dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i della L. 7 marzo 2003, n. 38).

Obiettivo dell'art. 25 è infatti intervenire in campi ove non siano disponibili altre risorse pubbliche per fronteggiare i danni causati da calamità o eventi eccezionali.

Sono altresì esclusi i piccoli interventi, inferiori alle soglie minime di seguito definite, che potranno essere finanziati dall'Ente forestale competente con altre risorse, ad esempio con le cosiddette monetizzazioni degli interventi compensativi (art. 43 l.r. 31/2008) oppure coi proventi delle sanzioni per danni ai boschi (art. 61 l.r. 31/2008).

Il contributo è fino al 100% della spesa ammessa a finanziamento, fatte salve le specifiche di cui al successivo punto 4 e le disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis).

Qualora i terreni su cui intervenire non fossero di proprietà dell'ente pubblico richiedente, in mancanza del permesso dei proprietari del terreno, o di altri aventi titolo, come previsto dall'art. 25 c. 5 della l.r. 31/2008, per l'esecuzione delle opere e degli interventi si procede con l'occupazione temporanea nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2. Oggetto del sostegno

Il sostegno è previsto per gli interventi di cui al c. 2 dell'art. 25, ossia per opere e lavori, non riconducibili a interventi di protezione civile, necessari per:

- a) tipologia A: **recuperare alberi in vaste aree boschive** gravemente danneggiate da eventi eccezionali, quali, ad esempio, **trombe d'aria**;
- b) tipologia B: assicurare il **rapido taglio ed esbosco di alberi compromessi da estese diffusi di patogeni e parassiti** per i quali non sono praticabili forme di lotta chimica o biologica;
- c) tipologia C: **ripristinare la viabilità agro-silvo-pastorale** di cui all'articolo 59 della l.r. 31/2008, ostruita da eventi eccezionali, qualora sia indispensabile garantire un veloce accesso ad aree forestali divenute irraggiungibili a seguito dell'evento;
- d) tipologia D: fronteggiare **altre** situazioni eccezionali, **non diversamente affrontabili**, che possano **arrecare pregiudizio** al patrimonio forestale.

Per quanto attiene le opere e i lavori di cui all'art. 25, c. 2, lettera a), la norma è riferita al taglio e alla rimozione di alberi danneggiati da importanti eventi calamitosi o eccezionali; si considerano "vaste aree boschive gravemente danneggiate" i boschi danneggiati da un singolo evento, o da più eventi concatenati e susseguenti verificatisi in un territorio circoscritto, **su una superficie boscata di almeno 10 ettari planimetrici**, con un danno di **almeno 2.000 metri cubi di massa legnosa** arborea schiantata o spezzata, pari ad almeno **il 50% di quella pre-esistente**.

Per quanto attiene le opere e i lavori di cui all'art. 25, c. 2, lettera b), la norma intende promuovere il taglio e l'esbosco in tempi rapidi di alberi al fine di prevenire il diffondersi di epidemie o attacchi parassitari con importanti ripercussioni negative; si considerano i danni causati da *Ips typographus*, *Ips acuminatus*, da altri coleotteri scolitidi o da altri organismi viventi che provocano la morte o la grave compromissione di alberi su una superficie boscata di almeno 10 ettari planimetrici con un danno di **almeno 2.000 metri cubi di massa legnosa** arborea danneggiata, pari ad almeno il **50% di** quella pre-esistente e che, se non fossero oggetto di rapido intervento, si potrebbero ragionevolmente diffondere rapidamente a macchia d'olio, accrescendo notevolmente i danni alle foreste e all'economia montana.

Per quanto attiene le opere e i lavori di cui all'art. 25, c. 2, lettera c), si considera fra l'altro la **necessità di accedere in aree in cui sono in corso, o devono essere avviati rapidamente, cantieri forestali o di sistemazioni idraulico forestali**, anche per interventi previsti dall'art. 25, c. 2 lettere a), b) e d).

Per quanto attiene le opere e i lavori di cui all'art. 25, c. 2, lettera d), si considera fra l'altro il recupero di foreste danneggiate da incendi, sempre che l'intervento possa essere finanziato ai sensi dell'art. 10 della L. 353/2000 e della d.g.r. XI/1670 del 27.05.2019 (*Disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di «attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche» ai sensi dell'art. 10 c. 1 della l. 353/2000*). In caso di incendi, la superficie boscata deve risultare gravemente compromessa, con morte o grave deperimento degli alberi, su una superficie di minimo **10 ettari**.

3. Segnalazione della calamità o evento eccezionale

Entro 15 giorni da quando si è verificato il danno, o da quando l'ente competente sotto indicato si è reso conto del danno, deve essere presentata una **segnalazione** del danno verificato.

La segnalazione è presentata via pec:

- dalla Comunità montana in cui ricade il bosco danneggiato;
- dal Comune o dall'Unione dei Comuni, ove esistente e competente, per boschi esterni alle comunità montane in cui ricade il bosco danneggiato.

L'ente soprarichiamato, di seguito "**Ente richiedente**", può avvalersi, per i rilievi e l'elaborazione tecnica della segnalazione della collaborazione, di enti gestori di aree protette e di siti natura 2000 o di consorzi forestali o di altri soggetti competenti.

In caso di danni che riguardino territori a scavalco fra più Comunità montane o Comuni o Unioni di Comuni, la segnalazione e la successiva domanda di contributo possono essere presentate anche solo da uno dei predetti Enti, su delega scritta degli altri enti territorialmente interessati.

L'Ente richiedente informa l'ufficio agricoltura, foreste, caccia e pesca (AFCP) di Regione Lombardia competente per territorio o, in Provincia di Sondrio, il competente ufficio della Provincia di Sondrio (di seguito denominati complessivamente con "**Ufficio istruttore**"), descrivendo succintamente la natura del danno, la superficie forestale danneggiata, la primissima stima del volume legnoso danneggiato (tipologia A e B), l'ubicazione dei luoghi (con un centroide georeferenziato), idonea documentazione fotografica georeferenziata (informaticamente o tramite indicazione su apposita cartografia) e una stima dei costi per il ripristino dei luoghi.

L'Ufficio istruttore regionale o provinciale competente entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della segnalazione (ridotto a 15 giorni in caso di eventi di tipologia B), effettua un **sopralluogo** nell'area oggetto di danno, informa l'Ente richiedente dell'avvenuta verifica in campo e se l'intervento proposto può essere compatibile col presente regime di aiuto. L'Ufficio Istruttore può delegare **ERSAF** a effettuare il sopralluogo. In aggiunta al sopralluogo può essere raccolta idonea e certa informazione dai **Carabinieri forestali**. La nota con l'esito della verifica è trasmessa per conoscenza dall'ufficio istruttore alla Struttura "Sviluppo delle politiche forestali e agroambientali" della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi (di seguito "**Struttura foreste**").

4. La domanda di contributo

Entro i successivi 90 giorni dalla segnalazione (ridotti a 45 in caso di interventi di tipologia B), l'ente richiedente trasmette, tramite SISCO (salvo diversa indicazione della Struttura foreste), una "**domanda di contributo**" dettagliata all'Ufficio istruttore, comprendente il progetto esecutivo o, in subordine, definitivo contenente fra l'altro:

- a) breve relazione di quanto accaduto e delle modalità di intervento necessarie;
- b) descrizione dei danni subiti e, per gli interventi di tipologia A e B, la stima della superficie e delle masse legnose dendrometriche (latifoglie) o cormometriche (conifere) abbattute o comunque irrimediabilmente compromesse; per gli interventi di tipologia C, stima dei metri cubi di terra e rocce da asportare per il ripristino della viabilità;
- c) progetto con computo metrico estimativo dei lavori e delle opere urgenti, come specificato al successivo paragrafo 5; eventuale quota di cofinanziamento;

- d) stima del valore del materiale legnoso ritraibile dalle operazioni proposte;
- e) documentazione fotografica georeferenziata, se possibile anche della situazione esistente prima del danno;
- f) perimetrazione georeferenziata (poligono digitale) dell'area danneggiata ove è necessario effettuare l'intervento in formato shapefile (sistema di riferimento UTM32WGS84);
- g) prospetto delle proprietà interessate dal danno e dai lavori di ripristino;
- h) cronoprogramma dei lavori;
- i) autocertificazione *de minimis* su modulo fornito dall'ufficio istruttore;

Il danno si determina come percentuale di perdita di massa dendrometrica o cormometrica danneggiata nel bosco, rispetto a quella precedentemente riscontrata, desumibile dai piani di assestamento forestali o da altri rilievi ad hoc dell'Ente forestale competente. In caso di impossibilità di definire la massa dendrometrica o cormometrica precedente all'evento, si farà una stima riferita a boschi presenti nelle vicinanze con caratteristiche simili a quelle del bosco danneggiato.

Qualora l'evento calamitoso abbia danneggiato il bosco in misura sensibilmente differente sul territorio o il danno sia ascrivibile a motivi differenti, l'ente richiedente deve evidenziare nel poligono digitale aree boscate omogenee per percentuale di danno o causa del danno.

Al fine di facilitare le operazioni di istruttoria, si raccomanda che ogni domanda faccia riferimento a interventi di una sola tipologia e ad aree il più possibile accorpate.

Le domande vanno presentate via pec e ogni pec deve essere riferita a una sola domanda di aiuto.

Si rammenta che il rispetto della soglia del massimale *de minimis* è da verificare non sul singolo progetto ma per ciascun beneficiario, secondo le modalità indicate al successivo capitolo 7 "regime di aiuto".

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo i seguenti lavori, forniture ed opere:

- a) **Per la tipologia A:** taglio, depezzatura, allestimento del materiale ed esbosco fino al più vicino piazzale su strada camionabile, sistemazione di ceppaie sradicate, sistemazione di strutture di sostegno o muretti a secco danneggiati, prioritariamente con tecniche di bioingegneria forestale;
- b) **Per la tipologia B:** taglio, abbattimento, scortecciatura, allestimento, rimozione di piante e materiale legnoso danneggiato (esbosco) fino al più vicino piazzale su strada camionabile; allestimento di piante esca per parassiti, fornitura, posa e controllo di trappole a feromoni per parassiti (monitoraggio o cattura massale);
- c) **Per la tipologia C:** asportazione di terra, detriti e rocce, sistemazione o ripristino di muretti di sostegno o altre opere d'arte, consolidamento di superfici a rischio di dissesto, relative a versanti in frana e al reticolo idrografico minore, fornitura e posa dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori, compreso il materiale vegetale per le opere di bioingegneria forestale, ripristino del tratto di strada forestale danneggiato, comprese le opere d'arte connesse ivi esistenti;

- d) **Per la tipologia D:** lavori necessari, a seconda della tipologia di lavori, in coerenza con le corrispondenti misure del Programma di Sviluppo Rurale e dell'art. 26 l.r. 31/2008; in particolare, in caso di incendi boschivi, sono ammissibili le voci di spesa della tipologia B nonché la tramarratura delle ceppaie di latifoglie.

Per tutte le tipologie, sono ammissibili le spese tecniche per:

- a) la progettazione degli interventi, le analisi specialistiche e gli oneri contributivi per la cassa previdenziale dei professionisti;
- b) la predisposizione delle linee d'indirizzo per la stesura del piano di sicurezza del cantiere e di coordinamento, quando previsto dalla normativa, nonché la successiva stesura del piano stesso e il coordinamento in fase di esecuzione lavori;
- c) la direzione dei lavori, anche in caso di lavori in amministrazione diretta.

Le predette voci non possono superare il **15%** dell'importo complessivo dei lavori.

L'imposta sul valore aggiunto (**IVA**) è spesa ammissibile, sia su lavori, forniture ed opere, sia sulle spese tecniche.

Per tutte le tipologie, **non sono finanziabili** gli interventi:

- a) relativi al cosiddetto "post-emergenza", ad esempio la fornitura e il reimpianto di alberi, le successive cure colturali e tutti gli interventi, non strettamente attinenti alle opere e ai lavori di pronto intervento, che possono essere dilazionati nel tempo;
- b) a macchiatico positivo, ossia quelli in cui l'alienazione del legname genera introiti che coprono interamente i costi sostenuti;
- c) ricadenti all'interno del "Tessuto Urbano Consolidato" di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005 o in boschi classificati dai piani di indirizzo forestale come "soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione esatta";
- d) in boschi recintati o con accesso vietato al pubblico, a meno che il divieto di accesso sia reso necessario solo per evitare situazioni di pericolo o sia imposto da enti pubblici per esigenze di conservazione della biodiversità.

Le spese sono ammissibili solo se sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo (paragrafo 4), salvo le spese inerenti alla predisposizione del progetto, che possono essere state sostenute dopo l'invio della segnalazione (paragrafo 3).

Le voci di spesa sono ammissibili solo nei limiti massimi del "Prezzario delle opere forestali" vigente, redatto da ERSAF e approvato da Regione Lombardia, reperibile sul sito internet di Regione Lombardia. Qualora alcune spese siano assenti nel "Prezzario delle opere forestali", esse possono essere ritenute ammissibili mediante una analisi dei prezzi basata sulle voci di costo elementari del prezzario in parola, oppure da altri prezzari regionali analoghi al precedente. All'analisi del prezzo si applicano i disposti dell'art. 32 del d.P.R. 207/2010.

La progettazione, la direzione lavori e il collaudo di tutti gli interventi relativi ad attività selvicolturali (art. 50 c. 1 l.r. 31/2008) dovranno essere obbligatoriamente svolte da dottori forestali oppure da dottori agronomi o da altre qualifiche equivalenti o equipollenti per legge. Sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità agro-silvo-pastorale o di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica), che possono essere progettati, diretti, collaudati anche da altri professionisti competenti ai sensi di Legge e abilitati all'esercizio professionale.

L'iscrizione all'albo o collegio non è richiesta per i tecnici abilitati dipendenti dell'Ente pubblico che presenta la segnalazione e la domanda di contributo.

6. Istruttoria della domanda di contributo

L'ufficio istruttore, ai fini dell'attivazione della domanda di contributo, valuta in particolare i seguenti aspetti:

- a) la coerenza e il rispetto dei presenti criteri, in particolare se la natura del danno è riconducibile ai dettami dell'art. 25 della l.r. 31/2008, se si superano le soglie minime di danno e se ricorrono le situazioni di urgenza previste dal medesimo articolo;
- b) la causa dettagliata del danno;
- c) la reale estensione della superficie danneggiata oggetto di investimento, escludendo le aree o i tratti stradali non soggette a danno e, ove occorra, gli inclusi non boscati; la superficie ammessa dovrà essere perimetrata tramite poligono digitale georeferenziato ("shapefile"), con sistema di proiezione WGS84 UTM32N;
- d) la coerenza tecnica della documentazione fotografica fornita, georeferenziata (informaticamente o tramite indicazione su apposita cartografia);
- e) la compatibilità del danno ascrivibile a cause meteoriche cogli eventi eccezionali registrati e validati dal Servizio Meteorologico Regionale di ARPA Lombardia e, se esistenti in zona, anche colle centrali dei Consorzi di Difesa delle Colture della Lombardia;
- f) la stima del prezzo di macchiatico, che deve risultare negativo e coerente coi dati forestali a disposizione;
- g) la coerenza dei dati forniti coi rilievi della pianificazione assestamentale, se esistente;
- h) Le risultanze delle Visure "de minimis" eseguite sul Registro nazionale degli aiuti di Stato (DM 115/2017) e le verifiche sull'autocertificazione "de minimis".

L'Ufficio istruttore può avvalersi dell'ausilio di ERSAF per i rilievi e le stime di competenza; possono essere utilizzate foto e riprese aeree effettuate con satelliti, aerei, droni o altra strumentazione tecnologica di cui si disponga.

L'istruttoria deve essere completata entro 60 giorni da quando l'ente richiedente ha inviato la documentazione completa. Nel caso di eventi di tipologia B, il termine è ridotto a 30 giorni.

Al termine dell'istruttoria, il funzionario sottoscrive il **verbale istruttorio**, contenente l'esito dell'istruttoria, le lavorazioni e la spesa ammissibile, la superficie di intervento, il punteggio assegnato (paragrafo 8), la data e l'orario di ricevimento via pec della domanda di contributo e ogni altro elemento utile ai fini del finanziamento.

Il Dirigente dell'Ufficio Istruttore verifica e valida il verbale istruttorio e lo trasmette via pec all'Ente richiedente che, entro 10 giorni dall'invio del verbale, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando al Dirigente dell'Ufficio Istruttore tramite pec, un'istanza di riesame, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività tecniche e amministrative necessarie e redige una proposta di verbale di riesame, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il Dirigente dell'Ufficio Istruttore valuta le istruttorie e gli esiti conseguenti alle richieste di riesame e, al termine, sottoscrive e trasmette via pec il verbale istruttorio definitivo al richiedente.

Completata questa fase, il Dirigente dell'Ufficio Istruttore valida la richiesta e il progetto, definisce l'importo finanziabile e trasmette via pec gli esiti alla Struttura foreste, indicando in particolare:

- a) Richiedente;
- b) Tipologia e natura dei lavori, con superfici;
- c) Importo richiesto a contributo;
- d) Cronoprogramma dei lavori, con anni presunti di liquidazione della eventuale spesa;
- e) Esito delle visure sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

7. Regime di aiuto

Il contributo dovrà rispettare le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013, ai sensi del quale i contributi pubblici in regime "de minimis" possono essere concessi fino ad un massimo di 200.000 € nell'arco di tre esercizi finanziari. Questo triennio deve essere valutato su base mobile a far data dal momento in cui il beneficiario riceve la concessione, ossia la data del provvedimento di concessione, di cui ne sarà data notizia sul sito della Regione e sul bollettino ufficiale (BURL), e per i due esercizi finanziari precedenti.

L'importo totale massimo degli aiuti "de minimis" ottenuti da un beneficiario si ottiene sommando tutti gli aiuti ottenuti da quel soggetto, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione estero, ecc.) in regime "de minimis".

Ogni beneficiario che richiede il contributo è tenuto alla presentazione dell'autocertificazione "de minimis", messa a disposizione dal Dirigente della Struttura foreste, resa ai sensi del DPR 445/2000.

Si evidenzia che nel caso un'agevolazione concessa in "de minimis" comporti quale conseguenza il superamento da parte del beneficiario del massimale a disposizione in quel momento, questo potrà beneficiare delle disposizioni "de minimis" solo per la parte che non eccede tale tetto, se determinata e accettata prima della concessione.

Quindi si consiglia al richiedente di verificare sul Registro Nazionale - Trasparenza - gli aiuti individuali, che il contributo richiesto non superi, cumulato con altri eventuali aiuti concessi in regime "de minimis", l'importo di € 200.000, pena la non ammissibilità della domanda presentata.

Se un beneficiario è destinatario di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente.

In ogni caso l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non potrà superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Si rammenta che se un'impresa opera in più settori rientranti nel campo di applicazione di regolamenti diversi, si devono distinguere le attività o i costi e dichiarare per quali di questi si richiede l'agevolazione in regime "de minimis".

Se un beneficiario opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 che in altri settori o attività, bisogna che il beneficiario garantisca con mezzi adeguati la separazione delle attività o la distinzione dei costi e che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino di aiuti «de minimis».

8. Graduatoria, stanziamento delle risorse e ammissione a finanziamento

A seguito della conclusione delle istruttorie da parte dell'Ufficio istruttore, il dirigente della struttura foreste avvia l'iter di ammissione a finanziamento dei beneficiari, in coerenza con le previsioni di spesa comunicate.

Il dirigente della struttura foreste, al fine di individuare le domande finanziabili con priorità qualora la Regione non disponga delle necessarie risorse per soddisfare tutte le richieste pervenute, predisporre

la graduatoria ordinando le domande con istruttoria positiva in base al punteggio della tabella successiva, come risultante dal verbale istruttorio.

Le domande saranno pertanto ordinate per priorità di finanziamento in base ai seguenti parametri:

Parametro	Fonte per la validazione del dato ai soli fini del punteggio	Punteggio
Boschi con certificazione forestale sostenibile FSC o PEFC	Organismo di certificazione FSC o PEFC anche tramite i loro siti	7
Boschi con piano di assestamento forestale vigente	Geoportale della Lombardia, strato informativo "Carta dei piani di assestamento forestale della Lombardia"	6
Boschi assoggettati a piano di indirizzo forestale	Atto di approvazione del piano	5
Boschi da seme	Geoportale della Lombardia, strato informativo "Boschi da seme"	4
Boschi conferiti in gestione a consorzi forestali	Presenza sul fascicolo aziendale a SISCO	3
Boschi in aree protette e siti natura 2000: parchi nazionali, regionali, naturali, riserve statali o regionali, SIC, ZSC e ZPS	Geoportale della Lombardia, strato informativo "Aree protette"	2
Boschi a destinazione selvicolturale protettiva	Geoportale della Lombardia, strato informativo "Destinazioni selvicolturali"	2
Boschi di proprietà pubblica	Geoportale della Lombardia, strato informativo "Carta dei terreni di proprietà pubblica"	1
Cofinanziamento	Per ogni 2% di cofinanziamento da parte dell'ente richiedente, calcolato sull'importo totale dei lavori (non rientrano i proventi dell'alienazione del legname).	1

Ai fini del punteggio, la presenza del bosco è desunta dal Geoportale della Lombardia, strato informativo "Carta forestale (perimetro del bosco)". Nel caso in cui la fonte del dato sia il Geoportale, il punteggio è determinato a cura del funzionario istruttore sovrapponendo il poligono dell'area di intervento, allegato al progetto, con lo strato informativo del Geoportale stesso.

In caso di domande che interessino:

- più tipologie di intervento, la domanda viene associata alla tipologia prevalente in termini economici;
- più ambiti territoriali (es. boschi assestati e boschi non assestati), la domanda viene associata all'ambito prevalente in termini di superficie o di percorso di strada danneggiata.

Qualora le risorse disponibili non permettano di finanziare tutte le domande con il medesimo punteggio di priorità, **in subordine ai parametri precedenti**, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, dando priorità alle domande di contributo presentate prima in base alla data e all'orario di arrivo di esse al protocollo regionale o della Provincia di Sondrio.

Sulla base dello stanziamento con il bilancio di previsione, il dirigente della struttura foreste con proprio **decreto di ammissione a finanziamento** approva la graduatoria definitiva e stabilisce un congruo tempo per la presentazione dell'eventuale progetto esecutivo, se non già trasmesso, l'esecuzione degli interventi e per la presentazione della domanda di pagamento.

Nel caso di mancanza di risorse disponibili a finanziare tutte le domande con istruttoria positiva, il dirigente della struttura foreste procede a finanziare le domande in ordine di punteggio assegnato.

Il decreto di ammissione a finanziamento impegna la spesa, è pubblicato sul BURL e segnalato, a titolo di cortesia, all'Ente richiedente (di seguito **Ente beneficiario**) e all'ufficio istruttore a cura del dirigente della struttura foreste.

Le domande non finanziabili per carenza di risorse possono essere finanziate successivamente, qualora il danno e il relativo progetto siano ancora attuali, in caso si rendessero libere ulteriori risorse oppure l'utilizzo di economie, anche da rinunce.

9. Esecuzione dei lavori

I lavori sono eseguiti nei tempi indicati dal decreto di ammissione a finanziamento, previa presentazione dell'istanza di taglio a SITaB, con indicazione della fonte di finanziamento nell'apposito menù a tendina.

I tempi accordati per ultimare i lavori e per presentare la domanda di pagamento dal decreto di ammissione a finanziamento possono essere oggetto di proroghe per motivi non riconducibili alla negligenza dell'ente beneficiario.

In caso fossero necessarie varianti sostanziali, esse devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio istruttore; qualora i lavori fossero eseguiti in difformità al progetto esecutivo approvato, l'ente beneficiario si assume il rischio del mancato pagamento del contributo, qualora la variante non fosse autorizzata. La variante non può in ogni caso comportare l'aumento del contributo erogabile.

Non è ammesso il cambio del beneficiario, se non causata da fusione o scissione di Enti.

10. Domanda di pagamento

Entro i termini che saranno previsti dal decreto di ammissione a finanziamento, l'ente beneficiario deve presentare una domanda di pagamento all'ufficio istruttore, rendicontando i lavori svolti e le spese sostenute.

La domanda di pagamento deve contenere, fra l'altro:

1. certificato di fine lavori e di regolare esecuzione;
2. relazione accompagnatoria;
3. stato finale e quadro economico riepilogativo a consuntivo;
4. dichiarazione dell'esatta estensione (ad es. mq/m) degli interventi eseguiti, nonché della realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nel piano o autorizzato con varianti in corso d'opera;
5. cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile") con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84, secondo una struttura dati definita dal dirigente della struttura foreste;
6. relazione fotografica post intervento, datata e georeferenziata, che permetta un confronto con le foto presentate in sede di domanda (di aiuto o di variante);
7. estremi della "istanza di taglio bosco" regolarmente presentata a SITaB, con indicazione della fonte di finanziamento nell'apposito menù a tendina;
8. una scheda statistica riassuntiva, fornita dalla struttura foreste, per il rapporto stato foreste e per la pubblicazione del sunto dell'intervento nel Geoportale della Lombardia;
9. fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice e tracciabilità dei pagamenti effettuati;

10. attestazione del Direttore dei Lavori circa l'impiego o la destinazione del materiale legnoso esboscato e del relativo ricavato;
11. nel caso si sia effettuato il lavoro in amministrazione diretta:
 - dichiarazione redatta dal direttore dei lavori attestante la quantità di lavori eseguiti per ogni voce di computo metrico;
 - prospetti di spesa analitici (contributi previdenziali, listini paga e altro) firmati dal responsabile dell'Ente.

Ad eccezione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta, tutte le spese devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi ai servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento.

Le spese possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, solo dopo la presentazione della domanda di contributo (paragrafo 4), salvo le spese inerenti alla predisposizione del progetto, che possono essere state sostenute dopo l'invio della segnalazione (paragrafo 3).

Non è ammessa la rendicontazione per costi standard, essendo i beneficiari enti pubblici.

Per tutte le tipologie di interventi, il ricavato della vendita o alienazione del materiale legnoso, anche se trattenuto dall'esecutore dell'intervento, va detratto esplicitamente dall'ammontare presunto della spesa per la quale è richiesto il saldo. Sia in caso di vendita che qualora il materiale sia ritirato dall'impresa che esegue il lavoro, è necessaria la presentazione di fattura, da portare in detrazione.

I pagamenti sono eseguiti da Regione Lombardia, su proposta degli uffici istruttori, per stati di avanzamento lavori e saldo (non è possibile chiedere l'anticipo). Nel caso di domande di SAL, i documenti indicati ai punti 1, 5 e 8 non sono necessari.

11. Decadenze, revoche, recuperi e penalità

La mancata realizzazione di parte dei lavori per causa di forza maggiore, da intendersi come eventi non previsti e non prevedibili al momento della domanda in analogia con quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale, per qualsiasi importo, non comporta penalità o revoche, ma esclusivamente la riduzione del contributo corrispondente ai lavori non effettuati. Sono assimilate alle cause di forza maggiore ogni circostanza, indipendente dalla volontà dell'ente beneficiario, che impedisca la realizzazione dei lavori o il rispetto dei tempi stabiliti.

Il dirigente della struttura foreste, su segnalazione dell'ufficio istruttore, comunica con propria nota pec la **decadenza automatica** dei contributi concessi qualora:

1. non siano stati eseguiti, nei tempi stabiliti, almeno il 40% degli interventi ammessi a finanziamento in termini di contributo;
2. non venga presentata la domanda di saldo oppure questa sia presentata oltre il termine massimo stabilito in occasione del decreto di ammissione a finanziamento.

Il dirigente della struttura foreste, su proposta dell'ufficio istruttore, procede con decreto alla **revoca totale** dei contributi concessi qualora:

1. siano state fornite indicazioni non veritiere, tali da indurre l'Amministrazione regionale in errore rispetto alla concessione del contributo;
2. siano state fornite dichiarazioni non veritiere in sede di rendicontazione, tali da indurre l'Amministrazione regionale a effettuare pagamenti non dovuti;
3. l'ente beneficiario abbia ostacolato il regolare svolgimento dei controlli e dei sopralluoghi;
4. negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi, disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione degli aiuti, in cui si ravvisi colpa grave o dolo del beneficiario;

In caso di decadenza o revoca, eventuali risorse già stanziare dovranno essere **recuperate**.

L'Ufficio istruttore determina le seguenti **penalità**, sottraendole dall'ammontare della proposta di liquidazione, qualora:

1. siano stati effettuati interventi non conformi o non regolari, compresi i lavori effettuati da soggetti non titolati, essi verranno stralciati dalla liquidazione;
2. siano state apportate varianti non autorizzate e che non avrebbero potuto essere autorizzate, i relativi lavori sono stralciati e non saranno liquidati;
3. l'omessa o incompleta presentazione dell'istanza di taglio bosco o la presenza di contenuti non veritieri comporta una riduzione del contributo, oltre alle sanzioni previste dall'art. 61 l.r. 31/2008, nella misura stabilita dirigente della struttura foreste in occasione dell'ammissione a finanziamento.

12. Delega al dirigente competente

Il dirigente della struttura foreste, con proprio decreto, può fornire nel dettaglio ulteriori precisazioni e definire nel dettaglio le procedure per la perimetrazione delle aree, la presentazione delle domande, le istruttorie, la richiesta di pagamento, la rendicontazione, i pagamenti e i controlli, con eventuali ulteriori casi di decadenza e di revoca e può regolamentare i rapporti istruttori fra Provincia di Sondrio e Regione Lombardia.

13. Rimedi amministrativi e giurisdizionali

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Rimedi giurisdizionali

In alternativa ai Rimedi amministrativi vi sono i rimedi giurisdizionali.

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.